




UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



SCUOLA PASCOLI



FSE - FESR

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "G. PASCOLI"

Via N. Pizzoli n. 58 – 70123 Bari Tel./Fax 0805214555 – Fax 0805721764

Prot.0002387/C14

Bari 10/11/2009

AVVISO PUBBLICO

CAPITOLATO PER LA CONCESSIONE DI SPAZI PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "G.PASCOLI" DI BARI PER L'INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DI APPARECCHIATURE AUTOMATICHE O SEMI-AUTOMATICHE PER LA DISTRIBUZIONE DI BEVANDE E/O ALTRI GENERI DI CONFORTO.

Art. 1

Oggetto della concessione e modalità di presentazione dell'offerta

La presente procedura è finalizzata alla concessione triennale di spazi all'interno della Scuola per l'installazione e la gestione di distributori automatici di bevande e altri generi di conforto.

La Scuola offre :

- la concessione di spazi sui quali installare distributori di bevande calde e fredde e altri generi di conforto;
- il consumo idrico ed elettrico che le suddette apparecchiature comportano;
- il mercato riservato cui danno accesso.

Le norme del presente Capitolato regolamentano l'installazione e la gestione delle apparecchiature di distribuzione automatica o semiautomatica di bevande od altri generi di conforto, con funzionamento a denaro, a gettone od a schede prepagate (c.d.chiave), collocate su spazi della scuola.

Gli spazi per la installazione delle apparecchiature di distribuzione sono concessi in uso per finalità strumentali al servizio dell'utenza tutta della scuola (personale, alunni, genitori, altri terzi utenti della scuola).

L'offerta in busta chiusa con la dicitura "offerta per distributori automatici" contenente l'offerta economica dovrà pervenire presso la sede della scuola entro e non oltre le ore 12 del 26/11/2009. Responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico. Unitamente va allegata copia del presente capitolato debitamente sottoscritto dal legale rappresentante che risulta dal certificato di iscrizione alla Camera di commercio. La fornitura verrà aggiudicata al concorrente che avrà offerto le migliori condizioni complessive in relazione al presente capitolato; conformità dei prodotti richiesti, qualità dei prodotti offerti, alla completezza delle informazioni sui prodotti con allegazione a corredo della descrizione di apposita scheda con immagini, alla convenienza complessiva dell'offerta, alle garanzie complessive offerte in relazione a tutti i possibili aspetti contrattuali, all'entità del contributo offerto alla scuola per la realizzazione di attività istituzionali.

L'Istituto valuterà esclusivamente i preventivi/offerte delle ditte che allegheranno unitamente alla predetta offerta la documentazione richiesta nell'"ALLEGATO UNICO" relativo alle dichiarazioni e sottoscrizioni del legale rappresentante avvalendosi dell'autocertificazione; producendo la documentazione sanitaria, le schede tecniche delle apparecchiature, la copie delle polizze ovvero l'impegno a stipularla, e quant'altro richiesto dal presente capitolato ivi compresa la sottoscrizione del Duvri.

Per l'offerta economica i prodotti offerti dovranno avere caratteristiche pari o superiori a quanto richiesto e la relativa offerta dovrà contenere, a pena di esclusione, tutte le condizioni ed esplicitazioni principali ed accessorie previste dal presente capitolato.

Ad insindacabile giudizio dell'Istituto, non si valuteranno offerte ritenute parziali o dalle caratteristiche imprecisate, o con indicazione del marchio indeterminato.

Nella valutazione della offerta e conseguente aggiudicazione della fornitura, si terrà conto dei seguenti criteri :

- convenienza economica dell'offerta;
- caratteristiche qualitative e tecniche dei prodotti offerti;
- rapporto prestazioni - qualità/prezzo;
- presenza sul territorio di almeno un centro di assistenza e manutenzione della ditta aggiudicataria;
- natura delle garanzie offerte e delle coperture assicurative;
- caratteristiche del servizio di assistenza e manutenzione;
- notorietà della marca dei prodotti che si offrono;
- pregresse forniture a questa istituzione scolastica e ad altre di pari oggetto;
- maggiore entità del contributo annuo che si offre alla scuola per la realizzazione di attività istituzionali;
- piena regolarità con le norme in materia di sicurezza ed igiene;
- la eventuale conduzione di bar o punti di ristoro quali titoli preferenziali.

L'offerta compilata dalla ditta e inviata come preventivo/offerta a questo Istituto sarà ritenuta più vantaggiosa rispetto ad altre offerte di pari importo e a insindacabile giudizio dell'Istituto, se conterrà servizi e caratteristiche aggiuntive rispetto a quelle richieste. Nello specifico l'indicazione del marchio costituisce parametro di qualità, notoriamente riconosciuto dal mercato, che verrà tenuto in considerazione nell'aggiudicazione.

L'Istituto si riserva la facoltà di acquistare in tutto o in parte i prodotti oggetto del presente bando di gara e descritti, ed eventualmente di non procedere a nessuna aggiudicazione in presenza di giuste cause e qualora le offerte non siano ritenute idonee, senza che per questo possa sollevarsi eccezione o pretesa alcuna da parte dei concorrenti stessi.

L'Istituto nel corso della procedura amministrativa di comparazione dei prezzi delle offerte si riserva la facoltà di chiedere alle ditte partecipanti la verifica preventiva delle caratteristiche tecniche dei prodotti offerti.

I prezzi dell'offerta dovranno essere quelli finali del consumatore (comprensivi di iva e di ogni altro onere).

La gara sarà considerata valida anche in presenza di una sola offerta.

Le offerte redatte in modo non conforme alle richieste di cui al presente capitolato sono considerate nulle e quindi non saranno prese in considerazione.

Art. 2

Natura e durata della concessione

Il rapporto giuridico intercorrente tra la Ditta installatrice delle apparecchiature di distribuzione e la Scuola si configura come un rapporto di natura concessoria e non di locazione.

Lo spazio per l'installazione di apparecchiature automatiche è concesso in uso a seguito di apposita valutazione comparativa. La concessione degli spazi in oggetto decorrerà dal 1.01.2010, ovvero dalla data di aggiudicazione del provvedimento, ed avrà durata di tre anni. Gli obblighi conseguenti alla concessione degli spazi perdurano fino a che è sussistente il rapporto da cui la concessione trae titolo. Alla scadenza del contratto la scuola potrà disporre il rinnovo alle stesse condizioni vigenti fino ad un massimo di 180 giorni, al fine di consentire lo svolgimento delle procedure per l'individuazione dell'eventuale nuovo contraente.

Alla scadenza del periodo triennale di durata del contratto la Ditta assegnataria dovrà provvedere a propria cura e spese al ritiro delle apparecchiature installate e quant'altro eventualmente posto in essere per l'installazione medesima.

Con il provvedimento di concessione la Ditta è autorizzata a presentare, se dovuta, denuncia di inizio attività, ai sensi della legge 241/90 e D.Lgs.114/98.

Art. 3

Beni oggetto di concessione

Sono oggetto di concessione gli spazi idonei all'installazione di apparecchiature per la distribuzione di bevande od altri generi di conforto su aree nella disponibilità dell'Amministrazione scolastica, o su eventuali pertinenze.

Le apparecchiature distributrici da installare a cura della Ditta concessionaria dovranno essere di norma collocate negli stessi spazi di quelli attualmente presenti ed essere analoghe, per quanto concerne le tipologie "caldo/misto".

Per quanto concerne i distributori da installare l'esatta ubicazione degli stessi, nonché i tempi di installazione, verranno concordati con l'impresa aggiudicataria.

La Ditta concessionaria sarà tenuta, oltre che ad installare apparecchiature equivalenti a quelle attualmente esistenti, a provvedere, a proprie spese, all'arredo essenziale e necessario ed ai relativi beni di consumo (appositi cestini specifici secondo la normativa dei rifiuti e relativa dotazione mensile di buste per spazzatura).

L'Amministrazione si riserva la facoltà di individuare ed assegnare al concessionario, ulteriori spazi nell'ambito della scuola da destinare all'installazione e gestione delle apparecchiature distributrici di bevande e/o di altri generi di conforto.

Il concessionario potrà a sua volta proporre nuove installazioni alla scuola individuando spazi ritenuti idonei e per i quali non sia pervenuta alcuna richiesta. La scuola si riserva la facoltà di valutarne la convenienza e l'opportunità prima di concedere l'autorizzazione.

Art. 4

Prodotti da erogare

Nelle apparecchiature distributrici di bevande e/o altri generi di conforto, da installare negli spazi oggetto della concessione, dovranno essere resi disponibili prodotti contraddistinti da primari marchi. Dovranno altresì essere presenti, tra i prodotti alimentari, prodotti provenienti da coltivazioni biologiche e/o prodotti dalla rete del commercio equo e solidale e/o prodotti dietetici.

La distribuzione delle schede magnetiche (cd. chiavi) e la riscossione della relativa cauzione, come pure i gettoni eventualmente necessari per il funzionamento dei distributori è a totale cura del concessionario.

I prezzi di vendita dei prodotti offerti devono essere esposti in modo visibile all'utenza, devono corrispondere ai prezzi medi praticati nella distribuzione di analoghe tipologie di prodotti e devono essere identici per tipologia di prodotto in tutte le apparecchiature distributrici installate.

I prezzi e i prodotti dovranno rimanere invariati per tutta la durata del contratto, fatto salvo l'adeguamento previsto dall'art. 115 del D. Lgs. 163/2006.

Art. 5

Caratteristiche dei distributori automatici e descrizione del servizio

DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE ED ALIMENTI

La ditta dovrà fornire in appositi luoghi all'uso individuati dei distributori nuovi di fabbrica che erogano:

- 1) bevande calde;
- 2) bevande fredde in lattina, in bottigliette PET o tetrapak
- 3) piccola pasticceria
- 4) prodotti biologici - dietetici
- 5) eventuali prodotti freschi (importante il rispetto della catena del freddo per la corretta conservazione dei prodotti)

PRODOTTI MESSI IN VENDITA

Tutti i generi al consumo devono essere di prima qualità ed in tutto rispondenti alle disposizioni di legge vigenti in materia. La scuola non riconosce accordi, trattative o vincoli contrattuali assunti dal Gestore nei confronti dei fornitori. La scuola si riserva comunque la facoltà di vietare la vendita di quei generi il cui uso all'interno della struttura a suo insindacabile giudizio, sia ritenuto pregiudizievole a qualsiasi titolo.

Le macchine distributrici dovranno consentire l'erogazione di:

Bevande calde: caffè, caffè decaffeinato, caffè d'orzo, tè, camomilla, cappuccino, cappuccino al cioccolato, caffè macchiato, cioccolata, latte.

Le miscele utilizzate ai fini della preparazione delle bevande calde dovranno comunque rispettare i contenuti minimi per porzione di seguito indicati:

- 1) Bevande a base di caffè: una miscela bar con grammatura minima gr. 7 di caffè
- 2) Bevande a base di tè: una miscela bar con grammatura minima gr. 14 di tè
- 3) Bevande a base di camomilla una miscela bar con grammatura minima gr. 14 di camomilla
- 4) Bevande gusto cioccolata: una miscela bar con grammatura minima gr. 25 di polvere di cacao

Bevande fredde: acqua oligominerale, bibite in lattina e succhi nelle confezioni di seguito specificate:

- 1) Acqua naturale: Bottiglie PET capacità lt 0,5
- 2) Acqua frizzante: Bottiglie PET capacità lt 0,5
- 3) Bibite in lattina da cl 25
- 4) Bibite in Brik da cl 20

Prodotti da Forno e Snacks in monoporzioni (Snacks salati Tramezzini o Panini merende dolci)

I prodotti dovranno essere di prima qualità, provenienti da primarie ditte produttrici.

Ogni monoporzione dovrà riportare l'indicazione della composizione e della data di scadenza, nonché rispettare la normativa di legge in vigore.

La composizione delle bevande e il nome del prodotto da forno dovranno essere riprodotti mediante applicazione di etichetta adesiva alla macchina.

Panini, tramezzini, pizzette e focacce : confezionato in atmosfera protetta farciture varie da almeno 80 g (panino) e 120 g (tramezzino).

Eventuale frutta e/o verdura : possibile in via sperimentale . Frutta (da almeno 150 g) e verdura (da almeno 80 g) fresche di stagione in confezioni monodose.

Art. 6

Contributo alla scuola

Per la concessione degli spazi per l'installazione delle apparecchiature di distribuzione automatica di bevande ed altri generi di conforto, il concessionario deve versare all'Amministrazione scolastica un contributo annuo. L'ammontare del contributo annuo scaturirà dalla migliore offerta proposta dalla ditta aggiudicataria della concessione, migliorativa rispetto al contributo annuo attuale e al netto degli eventuali oneri della sicurezza. Tale contributo sarà dovuto all'Amministrazione a titolo sia di corrispettivo per la concessione di spazi sui quali installare distributori automatici sia per il mercato riservato a cui tale concessione permette l'accesso.

Il contributo offerto dalla ditta aggiudicataria resterà invariato . Il contributo suddetto non può in alcun caso essere ridotto a pena di risoluzione del contratto.

Il contributo dovrà essere versato in due rate semestrali anticipate una al 30/01 e l'altra al 30/06.

Il concessionario sarà tenuto ad effettuare il pagamento del contributo semestrale, con le modalità che verranno indicate dalla scuola alle date sopra indicate.

Art. 7

Norme per le apparecchiature

La Ditta concessionaria è tenuta ad assicurare l'erogazione dei prodotti mediante distributori automatici, marcati CE, nuovi od in perfetto stato tale da garantire la piena funzionalità e la perfetta efficienza, continuativamente 24 ore su 24, per tutto il periodo previsto dalla concessione.

Le apparecchiature devono essere rispondenti alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e prevenzione incendi a norma del D.Lgs.n° 81/2008 e successive modificazioni, e rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalla legge.

La Ditta concessionaria è tenuta altresì a rispettare tutte le leggi, i regolamenti di polizia urbana, di pubblica sicurezza e le norme in materia di igiene e sanità. La scuola è esente da ogni responsabilità derivante dalla mancata osservanza da parte del concessionario di tali norme, nonché relativamente al possesso di licenze, autorizzazioni, nulla osta comunque dovuti.

L'installazione dei distributori dovrà essere effettuata dalla Ditta concessionaria concordando preventivamente con l'Amministrazione gli spazi ove collocare le apparecchiature, evitando il loro posizionamento in prossimità di uscite di sicurezza ovvero in locali non adatti.

L'allacciamento elettrico deve essere eseguito a cura e spese del concessionario nel pieno rispetto della legislazione locale, nazionale e comunitaria vigenti. In ogni caso il concessionario dovrà installare a monte delle macchine distributrici un interruttore magneto - termico differenziale ad alta sensibilità sulla linea di alimentazione elettrica. L'eventuale collegamento idrico deve essere realizzato a cura e spese del concessionario medesimo, secondo le norme di buona tecnica.

L'esecuzione di interventi sugli impianti di cui al comma precedente deve essere preventivamente autorizzata dal responsabile dell'Ufficio presso i cui locali è prevista l'installazione.

Per ogni apparecchiatura installata dovrà essere resa disponibile, per eventuali fini ispettivi, la documentazione che attesti l'avvenuto controllo dell'integrità dei prodotti inseriti e degli interventi di pulizia, igienizzazione e rifornimento effettuati.

Art. 8

Obblighi ed oneri del concessionario

Il concessionario dovrà:

- a) fornire, installare - entro 30 giorni lavorativi dalla data di aggiudicazione e concordando con la ditta attualmente aggiudicataria che dovrà provvedere contestualmente alla rimozione dei distributori attualmente in uso - distributori automatici, con marcatura CE, con pagamento a moneta (che garantiscano l'erogazione del resto), gettone o scheda (cd.chiave), per la somministrazione di bevande od altri generi di conforto, conformi alle prescrizioni di cui all'art.32 del D.P.R. 26 marzo 1980 n°327 e conformi al D.Lgvo 626/96;
- b) fornire un calendario delle installazioni programmate nell'arco dei suddetti 30 giorni lavorativi, che la scuola provvederà a trasmettere al precedente concessionario per consentirgli la rimozione delle apparecchiature esistenti. Tali installazioni dovranno essere concordate con i responsabili delle singole strutture e programmate in orari che riducano al minimo i rischi di interferenza in materia di sicurezza;
- c) produrre la documentazione tecnica in originale, ovvero autenticata, rilasciata dalla/e ditta/e produttrice/i dei distributori automatici attestante, per ciascuna tipologia che la ditta intende installare, la potenza di assorbimento degli stessi;
- d) garantire che i distributori relativi alla prima installazione, abbiano una potenza totale iniziale a norma con l'impianto ;
- e) fornire, al termine dei 30 giorni lavorativi stabiliti per l'installazione dei distributori automatici, un elenco dettagliato delle apparecchiature distributrici installate distinte per sito, tipologia dei prodotti erogati nonché per potenza assorbita. Lo stesso dovrà essere costantemente aggiornato in occasione di modificazioni del parco macchine distributrici installate e comunque fornito semestralmente per consentire alla scuola di monitorare costantemente la potenza massima assorbita;
- f) mantenere le apparecchiature in costante conformità alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari ed a quelle che saranno emanate in materia, procedendo al periodico controllo delle stesse e garantendo l'effettuazione di almeno due interventi settimanali di pulizia, igienizzazione e rifornimento per ogni distributore;assicurare rigorosa pulizia interna ed esterna delle apparecchiature tale garantire un ottimale condizione igienica delle stesse.La pulizia deve essere estesa anche alle zone circostanti i distributori.

- g) garantire, a seconda della necessità, ulteriori interventi di rifornimento dei prodotti in modo che non vi sia interruzione nella distribuzione degli stessi; e in caso di chiamata per guasto o esaurimento materiali impegnarsi ad intervenire nel termine di tre ore lavorative dalla chiamata per tutti i giorni dell'anno.
- h) utilizzare sia generi di conforto, sia prodotti per il confezionamento delle bevande erogate dai distributori, conformi alle disposizioni in materia di igiene degli alimenti e sanitarie previste dall'art.33 del D.P.R.°327/1980;
- i) garantire l'erogazione anche di prodotti provenienti da coltivazioni biologiche e/o prodotti dalla rete del commercio equo e solidale e/o prodotti dietetici.
- j) comunicare, se richiesto dalle vigenti disposizioni, all'Autorità Sanitaria e comunale od ad altro soggetto competente, l'installazione dei distributori di bevande o generi di conforto per i successivi controlli e per il rilascio del nulla-osta all'installazione delle apparecchiature;
- k) collocare idonei recipienti porta rifiuti dotati di coperchio a ritorno automatico - da sostituire qualora divenuti idonei allo scopo - in prossimità di ogni distributore o gruppo di distributori installati, per la raccolta dei rifiuti prodotti in conseguenza dell'utilizzo delle apparecchiature, nonché provvedere - in occasione degli interventi di pulizia, igienizzazione e rifornimento delle stesse apparecchiature di cui alla precedente lettera f) - alla sostituzione dei sacchi contenenti i rifiuti ed al loro conferimento al di fuori dei siti ove sono installate le apparecchiature stesse;
- l) garantire il controllo delle materie prime utilizzate, la rimozione dai distributori dei prodotti prossimi alla scadenza, la costante pulizia e l'igiene delle apparecchiature installate, nonché la conservazione a magazzino dei prodotti utilizzati, conformemente alle disposizioni di cui alla direttiva europea 93/94 CEE recepita con D.Lgs.n°155/1997 (HACCP);
- m) concordare con il datore di lavoro, quale Dirigente della Unità Organizzativa, presso la quale sono ubicati i distributori, la pianificazione tutti gli adempimenti connessi con la gestione tecnico/logistica del presente Capitolato Speciale;
- n) impiegare, nell'esecuzione degli interventi sulle apparecchiature, proprio personale munito delle prescritte abilitazioni sanitarie, versare i contributi assicurativi, assistenziali ed infortunistici e risondere verso detto personale, come verso i terzi utilizzatori delle apparecchiature, di tutte le responsabilità conseguenti e dipendenti da fatto proprio;
- o) effettuare il rifornimento dei distributori in modo da non interferire con il normale funzionamento degli Uffici ed in modo da evitare il più possibile i rischi di interferenza in tema di sicurezza; pertanto, di norma, il rifornimento deve essere effettuato dalle ore 7,30 da lunedì al venerdì e dalle 15,00 alle 17,00 il martedì e giovedì, previo accordo con il Responsabile della struttura presso la quali sono installati i distributori. Eventuali modifiche degli orari concordati dovranno essere oggetto di aggiornamento del DUVRI.
- p) adempiere, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- q) provvedere, a propria cura e spese, alla rimozione temporanea, allo spostamento, al definitivo trasferimento ovvero alla rimozione del distributore per sopravvenute esigenze dell'Amministrazione;
- r) provvedere, su richiesta degli uffici interessati, allo spostamento temporaneo dei distributori per consentire un'accurata pulizia degli spazi dagli stessi occupati;
- s) mantenere invariati l'elenco dei marchi offerti ed i prezzi di tutti i prodotti erogati dalle apparecchiature, ivi compresi l'acqua minerale ed il caffè, fatto salvo l'adeguamento dei prezzi di cui all'art. 115 del D. Lgs. 163/2006;
- t) garantire, in caso di malfunzionamento dei distributori o di mancata erogazione dei prodotti richiesti, la restituzione dei soldi indebitamente trattiene;

La Ditta concessionaria si obbliga a comunicare qualsiasi modifica che possa intervenire nel sistema di gestione della concessione, nonché a quelle di origine generale.

La Ditta è obbligata ad applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti, tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni.

Essa si impegna a trasmettere alla scuola, prima dell'inizio dell'installazione delle apparecchiature distributrici, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, ove necessario, Assicurativi ed Antinfortunistici.

L'Impresa è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Qualora il concessionario intenda affidare a soggetti terzi alcune prestazioni oggetto della concessione, dovrà preventivamente avvisarne l'Amministrazione concedente, fermo restando che lo stesso è responsabile, in solido con i soggetti terzi, in caso di mancata effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e mancato versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché di tutti gli altri obblighi derivanti dal presente Capitolato, a cui sono tenuti i soggetti terzi.

L'inottemperanza a quanto stabilito nel presente articolo può costituire giusta causa per la revoca della concessione da parte dell'Amministrazione

Art. 9

Assistenza e manutenzione

Il servizio di assistenza e manutenzione delle apparecchiature installate ed il relativo costo sono totalmente a carico e sotto la piena responsabilità del concessionario il quale, in caso di guasto, deve provvedere al ripristino del funzionamento del distributore automatico entro e non oltre 3 ore dalla segnalazione del guasto stesso da parte del responsabile della struttura in cui l'apparecchiatura è installata.

Al fine di consentire l'immediata segnalazione di guasti e malfunzionamenti il concessionario deve apporre apposita etichetta adesiva sul distributore automatico contenente recapiti telefonici e nominativi degli incaricati per la riparazione.

Qualora l'entità del guasto non consenta la riparazione dell'apparecchiatura entro 48 ore dall'avvenuta segnalazione, il concessionario ha l'obbligo di sostituire l'apparecchiatura medesima entro i successivi 5

giorni lavorativi, a propria cura e spesa con altra apparecchiatura di eguali o superiori caratteristiche, ferma restando la potenza assorbita.

Art. 10

Assicurazioni e garanzie

Sono a carico del concessionario tutte le spese per la sicurezza delle apparecchiature installate.

Il concessionario deve dimostrare, all'atto del rilascio della concessione, l'avvenuta stipulazione a propria cura e spese di apposita polizza di assicurazione, con massimale non inferiore ad Euro **500.000,00** per i rischi di incendio, allagamento ecc, nonché per la responsabilità civile verso terzi contro danni causati a cose o persone nell'esercizio dell'attività di distribuzione dalle apparecchiature o dai prodotti distribuiti.

Il concessionario è tenuto, comunque, a manlevare l'Amministrazione scolastica da qualsiasi responsabilità diretta od indiretta a qualsiasi titolo configurata, a seguito di atti o fatti dipendenti dall'esercizio delle apparecchiature ed attrezzature installate.

Art. 11

Revoca, rinuncia e risoluzione anticipata della concessione

In caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente Capitolato la scuola potrà revocare la concessione. In caso di inadempimento ripetuto per due volte la scuola si riserva la facoltà di revocare la **concessione** stessa. La concessione è soggetta a revoca qualora il concessionario utilizzi lo spazio concesso per finalità non conformi alla specifica funzione della concessione stessa, ovvero non osservi le condizioni per la gestione, l'uso e la manutenzione dei distributori e degli spazi ovvero si renda responsabile di gravi inadempienze relativamente a quanto stabilito con il presente Capitolato.

La scuola si riserva, altresì, la facoltà di revocare la concessione, per sopravvenute esigenze organizzative, di servizio o di necessità in qualsiasi tempo a proprio motivato giudizio (accorpamento di scuola etc). La **concessione** potrà essere inoltre revocata per il mancato versamento del contributo offerto in sede di gara, e per altri motivi di pubblico interesse. Il concessionario dovrà sgomberare e riconsegnare gli **spazi** occupati entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca. E' fatto salvo, in caso di ritardi, il diritto della scuola al risarcimento dei danni.

Il concessionario può, altresì, rinunciare alla concessione per giustificato motivo.

Sia la revoca che la rinuncia devono essere comunicate al destinatario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno tre mesi prima dalla data in cui la revoca o la rinuncia devono avere esecuzione.

E' facoltà dell'Amministrazione Concedente risolvere il contratto di concessione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

mancato o ritardato avvio del servizio in almeno due sedi per oltre 30 giorni naturali, successivi e continui;

gravi negligenze ed inadempienze nell'esecuzione del contratto inosservanza di particolare

gravità e/o reiterata violazione delle disposizioni del presente capitolato, di leggi o regolamenti;

mancato versamento del contributo concordato;

violazione del divieto di sub-concessione di cui all'art. 9;

qualora il gestore non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa

La risoluzione del contratto potrà aver luogo altresì: per reiterate inosservanze delle norme di legge sulla

sicurezza, quando a carico della ditta sia stata pronunciata sentenza definitiva di condanna per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale .

La risoluzione del contratto, per qualsiasi motivo, comporta il risarcimento dei danni derivanti.

In qualsiasi caso di inosservanza delle prescrizioni contrattuali, l'Amministrazione Concedente

diffiderà il contraente ad eliminare tale inosservanza entro il termine di 15 (quindici giorni).

Qualora nonostante ciò l'inosservanza perdurasse, resta in facoltà dell'Amministrazione Concedente di risolvere il contratto, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito ed ogni altra azione che l'Amministrazione Concedente ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Art. 12

Danni

In caso di danno cagionato direttamente o indirettamente dai distributori automatici, fatti salvi i diritti dell'Amministrazione concedente al risarcimento, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese alla rimessa in pristino di quanto danneggiato.

Sono poste a carico del concessionario anche tutte le spese occorrenti per riparare gli eventuali danni determinati da comportamenti dolosi o causati da negligenza, imprudenza o imperizia del concessionario medesimo, ovvero determinati da abuso di costui nella gestione degli spazi concessi o relativamente all'uso delle cose ivi esistenti.

La constatazione dei danni arrecati sarà verbalizzata in contraddittorio tra l'Amministrazione ed il concessionario al momento della segnalazione eventualmente pervenuta all'Amministrazione o comunque all'atto della riconsegna degli spazi stessi.

All'Amministrazione concedente non può essere addebitata alcuna responsabilità per fatti illeciti che dovessero verificarsi ai danni dei distributori installati, compresa la sottrazione dei corrispettivi introitati con la vendita dei prodotti in essi contenuti.

Art. 13

Verifiche e lavori

Nel corso del rapporto concessorio l'Amministrazione scolastica ha diritto di eseguire, o far eseguire per suo conto da terzi, sugli spazi dati in concessione quelle verifiche o lavori che discrezionalmente ritenga necessario effettuare, previa adeguata comunicazione al concessionario, che, comunque, non può opporre il suo consenso.

Qualora, per l'effettuazione di lavori negli spazi concessi o nelle immediate vicinanze del luogo ove è posizionato il distributore, debba provvedersi allo spostamento delle apparecchiature stesse, l'Amministrazione potrà individuare un altro spazio idoneo per la momentanea collocazione dei distributori stessi.

Art. 14

Oneri di gestione

Gli oneri di gestione relativi alle utenze per l'erogazione dell'energia elettrica e dell'acqua sono a carico del Comune che garantisce il servizio all'Amministrazione scolastica.

Art. 15

Imposte e tasse

E' a carico del concessionario il pagamento di tutte le imposte e tasse relative all'esercizio dell'attività dovute per legge, con esclusione di quelle relative alla proprietà degli spazi, nonché delle spese derivanti dalla sottoscrizione dell'atto di concessione.

Art. 16

Inadempimento e rilascio coattivo

Il mancato versamento del contributo trascorsi 30 giorni dalla scadenza prevista potrà essere causa di revoca della concessione.

Qualora, allo scadere del rapporto di concessione, il concessionario non rilasci liberi e sgombri gli spazi concessi, si potrà procedere al rilascio coattivo anche ai sensi dell'art. 823 c. 2 del codice civile.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare o dal provvedimento di concessione, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme vigenti, anche regolamentari, in materia di concessioni.

Art. 17

Sanzioni

In caso di inadempimento all'obbligo di mantenere in perfetta efficienza e igiene le apparecchiature installate, ovvero di garantire la costante operatività dei distributori, il rifornimento costante dei generi in essi contenuti, il controllo della scadenza degli alimenti, e più in generale per ogni inadempimento rispetto a quanto prescritto nel presente Capitolato, al concessionario verrà applicata una penale pari ad € 250 (duecentocinquanta) per singolo distributore/tipologia di disservizio, previo esperimento del procedimento di contestazione dell'addebito.

Nel caso in cui il disservizio contestato sia reiterato, la scuola applicherà una penale pari a cinque volte la penale iniziale (€ 1.000,00).

Il procedimento di cui al precedente comma viene attivato attraverso la formale contestazione dell'inadempimento. Il concessionario potrà presentare le proprie controdeduzioni con analogo mezzo non oltre quindici giorni dal ricevimento della contestazione.

Qualora l'Amministrazione non ritenga accoglibili le motivazioni fornite procederà all'erogazione della sanzione tramite richiesta di versamento nel semestre successivo.

Art.18

Divieto di sub-concessione

E' vietata la sub-concessione del contratto; se questa si verificherà l'Amministrazione avrà diritto di dichiarare risolto il contratto per colpa del concessionario, restando impregiudicato il diritto di ripetere ogni eventuale ulteriore danno dipendente da tale azione. E' assolutamente vietato il sub-appalto o cessione, sotto qualsiasi forma, di tutto o di parte del contratto di appalto del servizio, sotto pena di risoluzione del contratto stesso, salva ogni azione per il risarcimento dei conseguenti danni e salvo sempre l'esperimento di ogni altra azione che la scuola ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi. I provvedimenti di cui sopra saranno adottati dalla scuola e comunicati senza bisogno di messa in mora né di pronuncia giudiziaria.

Art.19

Rispetto norme di sicurezza sui luoghi di lavoro

L'impresa aggiudicataria deve porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e diretti alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

Il concessionario deve inoltre imporre al personale il rispetto della normativa di sicurezza. L'impresa aggiudicataria dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

L'impresa aggiudicataria dovrà mettere a disposizione dei propri dipendenti D.P.I. appropriati ai rischi inerenti le attività svolte per e quelli presenti nell'area di lavoro, in modo da garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti.

L'impresa dovrà comunicare al momento della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.

Prima dell'inizio del servizio l'impresa aggiudicataria dell'appalto è tenuta ad effettuare un incontro, in data da concordare fra le parti, con il R.S.P.P. dell'Azienda Sanitaria per evidenziare i rischi dovuti all'"interferenze" e le misure di sicurezza per la loro eliminazione o il contenimento, tale da permettere il lavoro in sicurezza. Qualora in questa sede dovessero emergere rischi dovuti a possibili "interferenze" tali da non poter essere eliminati o contenuti con opportune misure di sicurezza, si provvederà alla redazione del DUVRI

Quando scaturito dalla riunione dovrà essere formalizzato in un apposito documento DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi) integrativo condiviso che andrà allegato all'esistente Documento di Valutazione dei Rischi o all'autocertificazione, dell'impresa aggiudicataria.

Questo documento integrativo costituisce lo strumento operativo che regolerà le attività lavorative fra la scuola e l'impresa aggiudicataria in quelle aree dove si concretizzano le interferenze lavorative tra le due attività.

Art.20

Controversie e Foro competente

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento della concessione e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Bari.

Art. 21

Elezione di domicilio

La Ditta aggiudicataria per l'espletamento del servizio in oggetto dovrà eleggere domicilio in Bari.

Art. 22

Rinvio ad altre norme

Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Capitolato si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore, oltre alle norme del codice civile.

Art. 23
Spese contrattuali

Sono a carico della ditta aggiudicataria le spese di bollo, di registrazione del contratto, se dovuta, e di qualsiasi atto connesso alla stipula dello stesso.

Art. 24
Tutela della privacy

Ai sensi D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 si informa che dei dati in possesso dell'Amministrazione non verrà fatto trattamento diverso da quello previsto per le finalità istituzionali e nel rispetto della riservatezza e segretezza delle persone fisiche e giuridiche.

Allo stesso modo l'aggiudicatario si impegna ad un trattamento dei dati nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di tutela della riservatezza, esclusivamente per le finalità connesse con l'esecuzione della fornitura e la gestione dei servizi connessi.

Art. 25
Clausola finale

Con la firma in calce al presente Capitolato, l'Impresa dichiara di aver preso conoscenza di tutte le relative clausole che approva specificatamente, singolarmente nonché nel loro insieme.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'appalto da parte della scuola e dell'Impresa non costituisce in alcun caso rinuncia ai diritti spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione ordinaria.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF. CARLO DE NITTI

Il presente capitolato consta di 25 articoli che la ditta concorrente sottoscrive per integrale accettazione:

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'AZIENDA

Ai sensi dell'art.1341 del Cod. Civ., il sottoscritto legale rappresentante dichiara di approvare ed accettare esplicitamente le clausole di cui agli artt. 1 (oggetto) 2 (punti di erogazione), 5 (prezzi e revisione prezzi) 6 (obblighi dell'aggiudicatario) 13 (Penalità) e 15 (foro competente):

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'AZIENDA
